

STATUTO FONDAZIONE GILLIO B. e AUDIO GIANOTTI C. ONLUS

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. A continuazione dell'opera ed in memoria di GILLIO Bernardo che nel 1906 fondò la scuola elementare di Palazzo Grosso è costituita la Fondazione denominata "GILLIO B. e AUDIO GIANOTTI C. ONLUS" di seguito chiamata "Fondazione".
2. L'acronimo "onlus" o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dovrà essere usato in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.
3. Sono Fondatori, oltre a coloro che facciano richiesta di partecipazione alla Fondazione, e siano accettati, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, i signori:
GILLIO BERNARDINO
AUDIO GIANOTTI CORINNA

Articolo 2 – Sede

1. La fondazione ha sede in Vauda Canavese – via Torino n° 23. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio regionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Articolo 3 – Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non esercita attività commerciale e si impegna a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente.
2. Essa opera nel territorio della regione Piemonte con lo scopo di sostenere il diritto alla migliore formazione scolastica a bambini e ragazzi in età scolare la cui situazione economico – familiare sia di ostacolo alla loro volontà di migliorarsi culturalmente e professionalmente.
3. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorirne lo sviluppo.

A titolo esemplificativo la Fondazione si propone di:

a) promuovere e finanziare specifici progetti

b) promuovere attività di diffusione anche editoriale

4. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività complementare e strumentale, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento;
- il funzionamento di una segreteria organizzativa e di un comitato tecnico scientifico, se costituito;
- l'erogazione di borse di studio
- il finanziamento di soggiorni di studio e / o ricerca presso centri di eccellenza italiani o esteri.

Articolo 4 - Principi

1. Scopo primario della Fondazione è il sostegno del diritto allo studio per i bambini e ragazzi residenti nel territorio di Vauda Canavese e del Comune sede delle scuole medie inferiori presso cui il Comune di Vauda invierà la maggior parte dei suoi studenti. L'ambito territoriale si allargherà progressivamente procedendo per Comuni confinanti con il limite previsto all'art. 3 comma 2.

2. Per perseguire il fine il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare singole borse di studio che non potranno essere di importo superiore a quanto ritenuto dal medesimo necessario per le esigenze scolastiche relative ad un intero anno.

Il numero delle erogazioni sarà condizionato solo dalla disponibilità economica stanziata per l'anno di riferimento.

Lo stanziamento annuo globale sarà compreso tra i 5.000,00 (cinquemila) euro e l'80% (ottanta per cento) della rendita netta generata nell'anno precedente dall'investimento finanziario dei capitali della Fondazione se superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro.

Nell'ambito del sostegno all'attività scolastica la Fondazione potrà finanziare anche le spese per i servizi scolastici o parascolastici come ad esempio i trasporti e la mensa, a carico delle famiglie. I nomi dei beneficiari del sostegno economico resteranno riservati.

Le spese scolastiche finanziabili sono rivolte all'istruzione primaria, secondaria ed universitaria; potranno essere finanziati anche viaggi di studio.

I criteri per ricevere i contributi da parte della Fondazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei risultati scolastici raggiunti e comunque considerando in via prioritaria il fabbisogno economico, senza distinzioni di carattere religioso, di nazionalità, politico od etnico sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

3. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal precedente punto il Consiglio di Amministrazione approverà appositi regolamenti sia di carattere generale sia specifici per i singoli settori di intervento.

Articolo 5 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti qualora obbligatorio per legge
 - d) il comitato tecnico – scientifico, se costituito

Articolo 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque ed un minimo di tre membri (compresi quelli di diritto come meglio infra precisato).
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo.
3. E' membro di diritto il fondatore Audo Gianotti Corinna
4. Il Presidente del comitato tecnico – scientifico, se costituito, è di diritto membro del C.d.A.
5. I Fondatori possono nominare un Consigliere ciascuno, gli altri sono cooptati
6. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, i suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni di sorta.
7. Ciascun Consigliere nominato o cooptato dovrà accettare per iscritto la carica entro (30) trenta giorni dalla notizia della nomina o della cooptazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine l'organo rispettivamente competente ai termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina o cooptazione.
8. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva (no) nominato o cooptato provvedono alla nomina o alla cooptazione del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio.
9. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica e autorizzate dal C.d.A..

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione tramite lettera raccomandata, ovvero a mezzo messaggio telefax o posta elettronica qualora sia stata rilasciata preventiva autorizzazione in tal senso e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante telegramma.

Articolo 8 –Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in prima convocazione se è presente la maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio può nominare suo segretario anche persona estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione ai sensi di legge dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Articolo 9 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo dovranno essere redatti in conformità agli schemi previsti per le Fondazioni onlus.
 - b) Può deliberare i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione.
 - c) Dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di sviluppo a lungo termine della Fondazione attenendosi alle " Disposizioni generali per l'amministrazione del patrimonio".(Articolo 11 dello statuto).
 - d) Decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché le condizioni di alienazione dei beni immobili pervenuti alla Fondazione.
 - e) Delibera in merito alla partecipazione alla Fondazione di enti pubblici o privati italiani e/o stranieri che ne facciano richiesta attribuendo la qualifica di:
 - socio fondatore se il richiedente immette nella Fondazione un capitale almeno pari a quello immesso da uno dei fondatori effettivi al momento della richiesta.
 - socio onorario (Presidenti, Consiglieri di Amministrazione, Membri di comitati che abbiano ricoperto la carica per almeno tre anni)
 - socio ordinario previa definizione dei requisiti minimi. Possono ottenere la qualifica di soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le

finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o poliennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quelle stabilite anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I diritti dei soci sono dettati da delibera del Consiglio di amministrazione e comprendono il diritto di scegliere almeno due membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del relativo mandato. I soci possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione

f) Delibera su Regolamento del personale se e quando sarà previsto e su nomina, conferma, sostituzione di professionisti esterni eventualmente necessari al funzionamento della Fondazione con l'obiettivo di mantenere le spese annuali di gestione della Fondazione inferiori al venti per cento della rendita netta generata nell'anno precedente.

g) Delibera in merito ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

h) Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati.

i) Recepisce la nomina del Presidente.

l) Accerta l'eventuale impossibilità a perseguire gli scopi della Fondazione e ne delibera di conseguenza l'estinzione.

m) Può nominare un comitato tecnico- scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e ne nomina il Presidente che viene cooptato dal C.d.A. che si ritiene aumentato di un componente.

n) Delibera in merito alle modifiche dello statuto col quorum dei 2/3 (due terzi).

Articolo 10 – Presidente

1. Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- garantisce il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- fissa la sede della Fondazione;
- esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

2. Il Presidente è di diritto nominato nella persona del Fondatore signor Bernardino Gillio e durerà in carica sino alle sue dimissioni o decesso e dopo di lui nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Vauda Canavese (o suo delegato) o, in caso di cambiamenti legislativi sulle entità comunali, il rappresentante dell'equivalente carica amministrativa.

3. Qualora il Sindaco o la carica amministrativa sopraccitata non accettasse la carica e non nominasse un suo delegato sarà il Consiglio di Amministrazione ed in subordine l'autorità di controllo a nominare il Presidente

Articolo 11 – Disposizioni generali per l'amministrazione del patrimonio

L'obbiettivo della Fondazione è la possibilità di esercitare i suoi effetti benefici nel lungo periodo quindi:

1. La dotazione economica della Fondazione tenderà ad essere composta da E.T.F. azionari o titoli con caratteristiche equivalenti come i fondi azionari a distribuzione dei dividendi scelti tra quelli selezionati i titoli a maggior dividendo suddivisi tra non meno di due gestori.
2. Eventuali conferimenti alla Fondazione di titoli obbligazionari saranno trasformati in titoli della tipologia sopraindicata entro sei mesi dal rimborso a scadenza.
3. Qualora la disponibilità di liquidità fosse contemporanea a momenti di “bolla azionaria” (indicativamente indici di borsa intorno ai massimi degli ultimi tre anni) si potrà temporaneamente investire in titoli obbligazionari di emittenti con rating “AAA” o “AA”.
4. Sul conto titoli non potranno essere effettuati movimenti speculativi di compra-vendita, ma solo acquisti per sostituzione di titoli rimborsati, investimenti di nuova liquidità, vendite minime eventualmente necessarie a coprire fabbisogni di cassa non previsti o vendita di titoli che non rispondono più alle caratteristiche previste ai punti 1. e 3..

Articolo 12 – Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico, se costituito, è composto da 3 a 5 membri.
2. Il Comitato tecnico scientifico resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che l’ha nominato; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.
3. Esso si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal suo Presidente, sia richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica o sia richiesto dal C.d.A.
4. Il Comitato tecnico scientifico esamina tutte le richieste di finanziamento pervenute e presenta proposte al C.d.A. oppure presenta pareri nelle materie e sulle questioni che siano state richieste dal C.d.A.
5. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico è, di diritto, il dirigente in carica al momento della nomina (o suo delegato) delle scuole medie a cui il Comune di Vauda invia i suoi studenti ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio indisponibile e quello disponibile per la gestione della Fondazione sono assicurati dai Fondatori, come indicato nell’atto costitutivo, ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati italiani o stranieri che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e l’eventuale copertura di disavanzi di gestione.
2. Il patrimonio è costituito:
 - Dal patrimonio indisponibile conferito con l’atto costitutivo della Fondazione;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori a titolo di patrimonio;
 - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici o privati, che non siano espressamente destinati a progetti specifici.
 - Dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare a incremento del patrimonio;
 - Dai crediti relativi alle voci che precedono.
3. Il patrimonio disponibile per la gestione della Fondazione è alimentato:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa.
 - Da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici o privati che siano espressamente destinati a progetti specifici.
4. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali “avanzi di gestione” che dovranno essere inseriti nel bilancio dell’anno seguente.

Articolo 14 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 15 – Informativa alla Regione Piemonte

1. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati alla Regione Piemonte o altra autorità di controllo se previsto dalla normativa vigente
2. Il Presidente trasmette agli enti pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai Consiglieri di Amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 16 – Estinzione

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità a conseguire il proprio scopo di cui all'articolo 3 o disponibilità economica inferiore a quanto previsto all'articolo 4.
2. Nel caso di cui al comma 1. il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore interno per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio ed il fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o comunque non dissimili da quelle della Fondazione.
3. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà proposta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3 / 4 dei suoi componenti e/o decisa dall'autorità di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996.

Articolo 17 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile con riferimento al D.L. 04 – dicembre – 1997 numero 460.

IN ORIGINALE FIRMATO:

GILLIO BERNARDINO

JACHI SABRINA teste

PIETROBON GIANFRANCA teste

ELISABETTA VINCELLI NOTAIO